

## REGOLAMENTO (CE) N. 355/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 139 e 157,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 stabilisce che l'importo delle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, di seguito denominato «l'Ufficio», deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrarne il bilancio.
- (2) L'Ufficio sta generando riserve di cassa sostanziose. È previsto un ulteriore aumento delle entrate dell'Ufficio e, di conseguenza, un avanzo di bilancio, derivante in particolare dal pagamento delle tasse di deposito della domanda e di registrazione per i marchi comunitari.
- (3) Una riduzione delle tasse costituirebbe quindi una delle misure per garantire il pareggio di bilancio, agevolando l'accesso degli utenti al sistema del marchio comunitario.
- (4) Al fine di ridurre l'onere amministrativo che grava sugli utenti e sull'Ufficio, è quindi opportuno semplificare la struttura delle tasse fissando a zero l'importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario. Di conseguenza, verrà richiesto solo il pagamento della tassa di deposito della domanda e verranno notevolmente ridotti i tempi necessari per la registrazione, dato che non deve essere versata nessuna tassa per la registrazione di un marchio comunitario.
- (5) Relativamente alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea, dato che l'importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario è fissato a zero, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 4, o dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è fissato anch'esso a zero.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(6) La riduzione delle tasse deve garantire un giusto equilibrio fra i sistemi di marchio comunitario e i sistemi nazionali, tenendo conto del futuro sviluppo delle relazioni tra l'Ufficio e gli uffici per la proprietà industriale degli Stati membri, incluso il compenso per i servizi resi dagli uffici degli Stati membri.

(7) Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)<sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario<sup>(3)</sup> dovranno pertanto essere modificati di conseguenza.

(8) È necessaria una disposizione transitoria al fine di garantire la certezza del diritto e al contempo assicurare il massimo vantaggio per gli utenti e per l'Ufficio.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:

1) la tabella di cui all'articolo 2 è modificata come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)];	1 050»
---	--------

b) il punto 1b è sostituito dal testo seguente:

«1b. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)];	900»
--	------

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.

